

contenute nelle norme di attuazione del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 26 luglio 1975. La norma avrebbe avuto l'effetto di eliminare la natura temporanea delle disposizioni sulle videoconferenze e di quelle che sospendono le regole di trattamento degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario; se non che la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di portare a regime gli istituti delle videoconferenze e del 41-*bis*, considerato che la proroga andrà in scadenza nel dicembre del 2002. Peraltro, già nella scorsa legislatura, il Parlamento aveva espresso l'orientamento di riesaminare tutta la materia riguardante le regole di trattamento dei detenuti pericolosi.

L'articolo 9 contiene una disposizione che non riguarda unicamente i delitti commessi con finalità di terrorismo — interno od internazionale — in quanto circoscrive l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni ai soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La *ratio* della norma è quella di recuperare all'attività operativa di indagine gli organi di polizia giudiziaria che attualmente sono utilizzati anche per attività amministrative, quali, ad esempio, la notificazione degli atti processuali. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di mantenere l'attuale disciplina, quanto meno per le notifiche nei procedimenti di fronte al Tribunale della libertà, in relazione alle misure reali o interdittive. Per bilanciare la riduzione del personale di cui l'autorità giudiziaria poteva servirsi ai fini delle notifiche, si è preveduto, infine, che le notifiche ai difensori siano effettuate con idonei mezzi tecnici e che, in sede esecutiva, il condannato che presenti domanda per una misura alternativa alla detenzione, ovvero per altro provvedimento, debba eleggere domicilio a pena di inammissibilità.

Con l'articolo 10-*bis*, la Commissione ha inteso attribuire la competenza per i reati di terrorismo alla Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. In tal modo, si è

risposto all'esigenza di affidare le indagini — spesso complesse — per le quali sono necessarie attrezzature appropriate, a strutture più idonee allo scopo.

Questa legge risponde appieno alle urgenti necessità di contrastare i fenomeni in atto di terrorismo, soprattutto internazionale, senza intaccare ulteriormente le fondamentali garanzie previste dalla Costituzione e dall'attuale processo penale e perciò se ne raccomanda una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I recenti fatti internazionali hanno mosso il Governo alla necessità di presentare il decreto di cui, in questa sede, si sta discutendo. Tale necessità deriva, innanzitutto, da alcuni vuoti della nostra legislazione penale sostanziale, nella quale non erano previsti reati che permettessero alle nostre strutture di colpire nei casi di terrorismo internazionale.

Muovendosi in questa direzione, il Governo ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi stravolgimento del sistema, utilizzando, pertanto, sia in termini di diritto sostanziale sia in termini di diritto processuale, istituti già previsti dal nostro ordinamento, recuperando, ovviamente, in sede di diritto processuale, moltissimi istituti già previsti dalla legislazione antimafia, che erano stati a suo tempo utilizzati proprio in Italia durante gli anni terribili della lotta al terrorismo. In sede di esame in Commissione giustizia, sono stati ampiamente esaminati tutti gli aspetti previsti dal decreto-legge tramite un lavoro che il Governo ritiene altamente qualificato, soprattutto per il contributo offerto in quella Commissione da tutte le forze politiche, contributo fornito affinché si trovasse la maggiore convergenza sul decreto-legge. È stata così sottoposta a verifica, in quella sede, a una serie di modifiche sicuramente migliorative del testo. Il relatore già accennava ad una modifica sostanziale apportata in Commissione, dove vi è stato lo sforzo di definire la finalità di terrorismo.

Il relatore ricordava che, in questo momento, l'Italia è impegnata in sede internazionale, cioè in sede europea (nella Giunta affari interni giustizia europea), per la definizione comune europea di terrorismo. Per tale definizione, si incontrano ancora delle difficoltà, ma si sta arrivando ad una conclusione. Con questo decreto noi, come legislatori italiani, in qualche modo anticipiamo il giudizio europeo. Pertanto, si ritiene opportuno segnalare al Parlamento la necessità di valutare se sia il caso di decidere, visto che stiamo modificando un'intera normativa, di anticipare il giudizio europeo oppure di rinviare la modifica normativa del nostro ordinamento al momento in cui sarà intervenuta la definizione in sede europea.

Credo che questa sia una valutazione politica che tutto il Parlamento deve compiere comunemente. Si tratta di una decisione abbastanza importante, in quanto, sicuramente, anticipando questa definizione di terrorismo, saremmo il primo paese a prevedere un reato con finalità di terrorismo all'interno del proprio ordinamento. Si tratta di una definizione, ripresa — come ricordava giustamente il relatore — dal dibattito che oggi si sta svolgendo nella Giunta affari interni giustizia europea, che dobbiamo valutare se operare subito o in un secondo momento. La valutazione è politica e il Governo ritiene chiaramente che debba essere compiuta in assoluta autonomia dall'intero Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, opportunamente è stato in questi giorni ripetutamente ricordato come fatti gravi e dolorosi abbiano convinto tutti, anche i più disattenti, che ormai, in un mondo globale, si globalizzano i profitti e i diritti; in molte parti del mondo si globalizza la ricchezza, ma — ahimè! — si globalizzano anche il crimine, la delinquenza, l'attività terroristica, che non è ormai più specificità di questo o di quell'ordinamento ma una questione internazionale. La sicurezza ha ormai dimensioni globali.

A fronte di questa rinnovata consapevolezza — che non è di queste settimane, ma viene da lontano e, in queste settimane, ha acquisito un maggior spessore — la comunità internazionale si sta muovendo, ormai, con grande sintonia e con un elevato grado di coesione politica. Per questi motivi, anche il nostro paese e il nostro Governo stanno assumendo, a più riprese e con distinti provvedimenti, una serie di iniziative normative e legislative attraverso le quali stiamo dando ossequio e adesione agli impulsi, alle deliberazioni ed alle indicazioni che provengono dalla comunità internazionale. D'altra parte, sono in gioco valori assoluti, comuni a tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, valori che, proprio per questo, vengono definiti universali.

A fronte, pertanto, di provvedimenti che hanno questa natura e poggiano su siffatte motivazioni politiche e storiche, tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento devono esprimere, come peraltro stanno esprimendo, il massimo di responsabilità politica. Non è, evidentemente, su decreti-legge aventi questo contenuto che la battaglia politica, il confronto e le differenze politiche devono essere sottolineate e rimarcate. Abbiamo obiettivi comuni e ci ispirano volontà comuni; questo deve essere il presupposto dei nostri comportamenti in Assemblea e in Commissione.

Tutto ciò per dire, ovviamente, che esprimiamo una valutazione di massima senz'altro positiva sul decreto-legge oggi al nostro esame; tuttavia, non può venir meno il ruolo dell'opposizione in termini di controllo politico e sociale e in termini di attenzione sull'attività normativa del Governo, ruolo che svolgeremo anche in relazione al decreto-legge n. 374 del 2001. Lo abbiamo fatto in Commissione, dove abbiamo registrato attenzione alle nostre posizioni un po' da parte di tutti i commissari, e dove abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono stati presi in considerazione, mentre la maggior parte è stata rigettata. Riproporremo tali emendamenti poiché pensiamo di affrontare punti e questioni ri-

levanti destinati certamente, se approvati, a migliorare il testo del Governo. Preannuncio che abbiamo già presentato 17 emendamenti che, evidentemente, obbediscono a questa nostra volontà ed esigenza di dare un, forte contributo propositivo al decreto-legge al nostro esame.

Vi sono (li elencherò rapidamente) alcuni punti sui quali pensiamo che la nostra parte politica debba insistere. Rispetto all'ampia ed esauriente relazione dell'onorevole Pecorella, presidente della Commissione giustizia, pensiamo che, per alcuni punti qualificanti, sia necessario portare la riflessione in Assemblea. Il primo di questi punti è quello relativo alla competenza territoriale e per materia dell'autorità giudiziaria che debba occuparsi dei reati di terrorismo. A questo proposito, esprimiamo la nostra adesione alla proposta, avanzata dal presidente della Commissione, relativa alla definizione del reato di terrorismo nazionale e internazionale. Prendiamo altresì atto delle riflessioni che ha esposto il Governo tramite il sottosegretario alla giustizia.

Valuteremo, evidentemente, con la massima attenzione — e con la massima volontà propositiva e di collaborazione — ciò che scaturirà dalla discussione. Oggi possiamo dire, senza conoscere nel dettaglio un'eventuale proposta diversificata, che il testo presentato in aula appare molto corretto, frutto di un'attenta valutazione di natura dottrinarica, culturale e giuridica, peraltro tenendo conto di obiezioni che non sono del Governo ma che vengono motivate da esigenze di coesione con la comunità internazionale ed europea. Valuteremo, quindi, quali saranno poi i termini della questione.

Tornando al tema della competenza, anticipo che riproporrò i nostri emendamenti. Pensiamo che, in relazione ai reati di terrorismo internazionale, la competenza debba essere riconosciuta alle procure della Repubblica inserite nella direzione nazionale antimafia e nelle direzioni distrettuali antimafia. Rispetto a tale esigenza, ampiamente motivata in Commissione, il relatore e la maggioranza sono pervenuti ad una proposta, illustrata

anche nella relazione dell'onorevole Pecorella. In forza di tale proposta, la competenza, escludendo peraltro la DNA e le DDA, viene riconosciuta comunque sul territorio alle procure aventi sede presso i distretti di corte d'appello.

A noi sembra che tale soluzione non sia soddisfacente per più motivi: per un verso, ci pare che introduca un riconoscimento di competenza spurio rispetto all'equilibrio sistematico del codice di procedura penale e, per altro verso, ci pare che con essa si voglia comunque negare la necessità, da noi considerata preminente, di riconoscere alle indagini in tema di terrorismo un carattere di particolare difficoltà, che richiede particolare competenza in chi le conduce. Pensiamo che l'esperienza maturata dalla direzione nazionale antimafia in relazione a reati di mafia e criminalità organizzata ci debba indurre a valutare con attenzione quest'istituto presente nell'ambito del nostro sistema processuale penale e pensiamo, altresì, che le indagini sul terrorismo e sui reati di terrorismo abbiano affinità e momenti di grande omogeneità con i reati di criminalità organizzata. Porre a servizio della comunità l'esperienza maturata dalla DNA e dalle DDA ci sembra quindi questione da porre all'attenzione dei parlamentari tutti.

Vorrei sottolineare, inoltre, alcuni arretramenti che il disegno di legge opera rispetto alla normativa già esistente. Penso soprattutto alla disciplina di prevenzione in relazione ai reati di criminalità organizzata. Come noto, questa disciplina esiste e su di essa il disegno di legge interviene, a nostro avviso in modo illogico e contraddittorio, giacché, se siamo in tema di disposizione normativa tesa ad operare un contrasto all'attività di terrorismo, poco si giustifica un intervento che sembra andare in senso diametralmente opposto.

Cerco di essere più chiaro ed esplicito: nella disciplina di prevenzione esiste oggi, come noto, la possibilità di operare, appunto con finalità di prevenzione, intercettazioni telefoniche. La disciplina esistente prevede la possibilità che le intercettazioni telefoniche possano essere reiterate nel tempo, per periodi prede-

terminati di 20 giorni. Con la disciplina oggi al nostro esame proponiamo, viceversa, che la possibilità di prorogare le intercettazioni preventive sia limitata ad un solo periodo di 20 giorni.

Ciò significa che, se la disciplina verrà approvata, sarà possibile effettuare intercettazioni preventive, nel complesso, per 60 giorni, come mi conferma il relatore, che conosce la disciplina meglio di me.

Ebbene, osserviamo che il termine di 60 giorni è assolutamente insufficiente per un'attività di prevenzione. Se vogliamo prevenire fenomeni di terrorismo e, comunque, acquisire elementi che consentano indagini processualmente rilevanti, è chiaro ed evidente che occorre avere grande pazienza, attenzione e sistematicità di comportamenti; francamente, ci sembra che un lasso di tempo di 60 giorni non consenta tutto ciò.

Tuttavia, al di là della grande discussione che, ormai da anni, si svolge fra gli operatori, in dottrina e fra gli esponenti della politica su questo strumento (e mi riferisco, appunto, alle intercettazioni), mi appare del tutto contraddittorio e illogico — ripeto il concetto e me ne scuso — il fatto che, proprio in un provvedimento di tal natura, e cioè di contrasto al terrorismo, si inserisca in tema di intercettazioni telefoniche una disciplina in controtendenza.

Vi è anche un altro aspetto sul quale riteniamo necessaria la riflessione dell'Assemblea, che riguarda la disciplina del termine *ad quem* — definiamolo così — rispetto al quale debba avere vigenza l'attuale normativa sulle videoconferenze.

Anche in questo caso, mi pare di cogliere un elemento di illogicità, non perché non sia legittimo porre un termine alla vigenza dell'attuale disciplina, tutt'altro e, in merito a ciò, anch'io ho votato in una certa direzione. Tuttavia, mi pare illogico inserire una disciplina riduttiva, ancorché sul piano temporale, nel momento in cui stiamo affrontando questioni di contrasto al terrorismo e nel momento in cui, attraverso la legge, stiamo cercando di assumere nuovi strumenti per contrastare più efficacemente tale fenomeno.

Mi rendo conto che in passato, in Commissione giustizia, abbiamo tenuto correttissime discussioni sulle videoconferenze, nell'ambito delle quali abbiamo confrontato legittime posizioni, pervenendo poi anche a soluzioni ampiamente condivise.

Tuttavia, oggi mi domando se ciò sia opportuno in un momento storico e politico quale quello che stiamo vivendo e in presenza di una emergenza terrorismo. La parola « emergenza » evoca, sul piano della legislazione penale, echi non sempre favorevolmente acquisiti, però questa è la verità: stiamo vivendo un momento particolare, tant'è che stiamo ripetutamente assumendo iniziative normative che, certamente, fino a qualche anno fa, non erano pensabili né concepibili.

Ebbene, in un momento quale quello attuale ci appare logico, lecito ed adeguato intervenire sulle videoconferenze e limitarne comunque, ancorché solo temporalmente, la possibilità di applicazione e di utilizzo? È una questione che pongo all'attenzione del relatore e delle forze politiche.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Può spiegarmi in che senso le limitiamo?

FRANCESCO BONITO. Le limitiamo temporalmente; ossia, la questione concerne se portare la disciplina a regime o meno.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Ho capito. Ma è già limitata temporalmente.

FRANCESCO BONITO. Lo so. Tuttavia, la disciplina originariamente proposta dal Governo prevedeva di portare tutto a regime; poi, noi siamo intervenuti con un emendamento che poneva un limite temporale, prorogando quello attuale. Oggi sto ponendo la questione politica se, in relazione al momento attuale, non si possa ritornare alla proposta iniziale del Governo, giacché mi sembra che lo strumento delle videoconferenze sarebbe certamente molto utile.

Un altro aspetto importante che deve essere da noi attentamente valutato è quello relativo alla disciplina delle indagini sotto copertura. Siamo assolutamente favorevoli ad esse. Peraltro, abbiamo presentato proposte emendative per rendere più garantite — lo dico tra virgolette — le indagini medesime, risolvendo il tutto attraverso il riconoscimento di un più incisivo intervento da parte del magistrato.

Le indagini sotto copertura sono materia che discutiamo da tempo. Penso che, ormai, sia maturato il tempo — come peraltro richiesto dalla Commissione giustizia della Camera anche nella passata legislatura — di pervenire ad una disciplina unitaria delle indagini sotto copertura, cioè ad una disciplina che possa valere per tutti i casi in cui il legislatore ritenga di dover ricorrere ad esse. In questo caso stiamo disciplinando le indagini stesse in modo parzialmente diverso rispetto ad altre discipline analoghe. Pensiamo che, anche analogamente a quanto viene fatto in relazione all'accertamento di altri reati, le indagini sotto copertura previste nel provvedimento al nostro esame debbano porre maggiore attenzione alla questione di garanzia che abbiamo evidenziato.

In conclusione, anche per questo decreto-legge reiteriamo la denuncia che abbiamo fatto sistematicamente e ripetutamente. Pensiamo che il Governo di centrodestra, nel momento in cui legifera libero dai vincoli posti dalla comunità internazionale, introduca ed abbia introdotto nel nostro paese discipline normative sicuramente contraddittorie e contrastanti con le finalità che, viceversa, si perseguono con i decreti-legge antiterrorismo. Mi riferisco esattamente — l'ho già detto, ma non lo dirò mai abbastanza — alla disciplina sul rientro dei capitali dall'estero che, a nostro avviso, fornisce strumenti e possibilità al terrorismo internazionale di introdurre nel nostro paese risorse e capitali cospicui con i quali alimentare la sua funesta attività.

Anche per questo presenteremo, come già preannunciato in relazione al precedente decreto-legge, un emendamento che

cerca di trovare una soluzione compromissoria o, comunque, di coordinamento e di eliminazione di contraddittorietà, fra la presente disciplina e quella affidata alla normativa sul rientro di capitali dall'estero.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1797)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, credo che le osservazioni, come al solito puntuali, dell'onorevole Bonito richiedano un chiarimento ora, in modo che ciò possa essere utile anche all'Assemblea.

Per quanto riguarda la questione dell'affidamento delle indagini alla direzione nazionale antimafia la questione è di notevole spessore e non vi è una posizione contraria di principio da parte del relatore. Abbiamo ritenuto di scegliere una via intermedia tra l'affidare tali indagini al singolo pubblico ministero, che potrebbe non avere la strumentazione, o affidarle alla DDA ed alla direzione nazionale antimafia: e cioè quella di affidarle alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Ciò significa che le esigenze di coordinamento e di funzionalità sono tutte rispettate. D'altra parte, i problemi che attengono alla Direzione nazionale antimafia si ripresentano ogni volta che vi è una normativa sulla criminalità organizzata e richiederanno, a nostro avviso, un intervento di riflessione su tutte le funzioni della DNA. Per questo motivo si è scelta una via che sembra garantire l'efficienza, ma, nello stesso tempo, non tocca il problema più generale dei compiti della Direzione nazionale antimafia.

Per quanto riguarda le intercettazioni reiterabili, credo che abbiamo dato prova

di grande civiltà nel momento in cui, affrontando anche situazioni di emergenza, ci siamo posti il problema della tutela della *privacy*. Credo che 60 giorni di intercettazioni basate sul mero sospetto (e quindi di violazioni di un diritto costituzionale, come quello alla *privacy*) siano sufficienti per poter valutare se la persona intercettata sia o meno collegata, in qualche modo, a fatti criminosi di particolare gravità. Abbiamo quindi anche previsto l'ipotesi secondo la quale laddove emerga, proprio nel corso delle intercettazioni, qualche elemento nuovo che possa rendere necessaria la prosecuzione dell'intercettazione stessa, esso possa essere valutato ai fini della proroga.

L'ultimo punto, infine, che necessita forse di un chiarimento ulteriore è quello relativo alle videoconferenze. Si è semplicemente mantenuto il regime attuale che prevede la proroga delle videoconferenze sino al 31 dicembre del 2002, come la proroga per l'articolo 41-*bis*. Si tratta di una materia che va, in qualche modo, portata a regime, intervenendo attraverso una regolamentazione più puntuale. Ritengo, quindi, che su tali argomenti non vi siano poi grandi differenze o spaccature, anche se questi temi meritano la dovuta riflessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (1820) (ore 17,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1820)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Masini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione nasce dall'esigenza prioritaria di migliorare il processo di erogazione degli aiuti previsti dalla politica agricola comunitaria e di conseguenza il sistema di censimento e controllo del settore bovino. Il nuovo modello organizzativo dell'AGEA, introdotto col provvedimento in esame, si pone l'obiettivo di superare le difficoltà operative emerse soprattutto in relazione ai tempi di erogazione degli aiuti, creando procedure più snelle e rigorose, e restituendo al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo significativo in materia di monitoraggio delle spese del FEOGA-Garanzia.

Il nuovo assetto organizzativo ha pertanto il fine di operare una distinzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interessati e, di conseguenza, di fornire maggiore chiarezza e trasparenza al mondo agroindustriale, fruitore finale del servizio. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), inserendo un nuovo comma dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999, attribuisce in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza ai

fini della gestione dei rapporti con la Commissione europea in merito all'attività di monitoraggio della spesa e di liquidazione dei conti a carico del fondo FEOGA. In altre parole, il Ministero delle politiche agricole e forestali sarà legittimato a partecipare alle riunioni del comitato FEOGA al fine di tenere sotto controllo la spesa, fermo restando che l'AGEA agisce in qualità di organismo di coordinamento come unico rappresentante nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative alla sezione garanzia del FEOGA, con imputazione di responsabilità per ogni adempimento correlato alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria, come previsto dall'articolo 2 del regolamento CE 1663/95.

L'AGEA dovrà, pertanto, assicurare al Ministero per le politiche agricole e forestali il necessario supporto tecnico, fornendo gli atti dei procedimenti, compresi quelli degli organismi pagatori regionali di cui ha il coordinamento.

Con lettera *b)* del citato comma 1, si incide, invece, sulla fluidità procedurale dell'attuale sistema dei pagamenti agli agricoltori, attraverso la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e la velocizzazione degli iter di pagamento degli aiuti. Si autorizzano, infatti, gli organismi pagatori, che le regioni sono state chiamate ad istituire ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 1999, a dare immediata esigibilità alle domande di aiuti prestate tramite i centri di assistenza agricoli, rimanendo salvi i controlli comunitari e quanto stabilito dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e gli stessi centri.

Con lettera *c)*, sostituendo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, si prevede il parere del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie — nuova struttura preposta alla direzione del settore dell'innovazione tecnologica — in luogo del precedente parere dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per le attività di rilevamento, scambio e utilizzo delle informazioni fruibili dagli organismi pagatori. Conseguentemente, viene altresì aggiornato il riferi-

mento all'infrastruttura deputata a garantire interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi, sostituendo il riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni con l'attuale rete telematica nazionale, sulla base dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2001.

Le lettere *d)* ed *e)*, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999, con la sostituzione del comma 1 e l'aggiunta di due nuovi commi dopo il comma 3, provvedono a definire gli organi dell'AGEA. Vengono confermati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori e viene introdotto il consiglio di rappresentanza, al fine di rispondere all'esigenza di concertazione tra l'AGEA e le associazioni di categoria, con il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'AGEA agli indirizzi impartiti e di esprimere pareri e formulare proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione. Qualora le posizioni dei due organi risultassero discordi, viene previsto l'obbligo per il consiglio di rappresentanza di notificare al ministro delle politiche agricole e forestali le questioni controverse.

Con lettera *f)* si sopprime il comitato, composto di tre membri, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, istituendo in sua vece un ufficio monocratico appartenente alla struttura organica dell'AGEA con le medesime funzioni e sottolineando la necessità che le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore vengano svolte mediante gestioni distinte e contabilità separate.

L'articolo 2 abroga le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 228 del 2001, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, concernenti il comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, soppresso con le disposizioni menzionate all'articolo precedente.

L'articolo 3 completa quanto disposto dai precedenti articoli, stabilendo che il ministro delle politiche agricole e forestali

e il ministro dell'economia e delle finanze rinnovino gli organi dell'AGEA, previsti all'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda la designazione del presidente del collegio dei revisori contabili da parte del ministro dell'economia e delle finanze, si prevede che venga scelto tra i dirigenti incaricati di funzione dirigenziale generale e collocato fuori ruolo. La disposizione è stata spostata sotto l'articolo 1 come novella al decreto legislativo n. 165.

L'articolo 4 disciplina le modalità operative dell'anagrafe bovina, al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati relativi al pagamento degli aiuti previsti per il settore bovino dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si prevede, pertanto, che con decreto del ministro della salute e del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro per gli affari regionali ed il ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano disciplinate le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale bovina.

L'articolo 5 prorogava di un anno l'attività dell'ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del MIPAF, con funzioni principali di progettazione ed esecuzione di opere idriche. Tale disposizione non figura nel testo predisposto dalla Commissione, in ottemperanza al parere della Commissione bilancio; tuttavia, è allo studio da parte del Ministero il suo ripristino con un'opportuna formula di copertura finanziaria.

Il testo al nostro esame prevede due modifiche di contenuto sostanziale apportate dalla Commissione. La prima concerne una nuova stesura delle disposizioni riguardanti il consiglio di rappresentanza: l'argomento è stato oggetto di un significativo dibattito da parte dei membri della Commissione, essendo emersa, generalmente, l'esigenza di allargare la rappre-

sentatività dell'organo, sia in senso orizzontale sia in senso verticale. In altri termini, si è ritenuto opportuno agire sulla struttura del consiglio, aumentandone il numero dei componenti per consentire una maggiore rappresentatività territoriale delle categorie interessate. Il testo proposto dalla Commissione prevede che il consiglio sia composto da venti membri, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione e due in rappresentanza degli ordini professionali. Da varie parti è stata sollevata l'esigenza di considerare anche le associazioni di prodotto e gli agrotecnici; sotto questo profilo, non c'è nessuna posizione preconcepita e non si escludono miglioramenti del testo durante l'esame in aula. Analogamente dicasi per quanto attiene ai compiti di tale organismo, essendo evidente e condivisa l'esigenza di non farne un'entità in competizione e concorrenza con il consiglio di amministrazione, bensì una struttura di raccordo e di partecipazione degli utenti, in linea con la più avanzata concezione della funzione amministrativa al servizio dei cittadini e secondo la logica della sussidiarietà.

La seconda modifica del testo del decreto-legge concerne la soppressione dell'articolo 5, invero ascrivibile non alla Commissione agricoltura, ma ai rilievi mossi circa la copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio. La disposizione — ripeto — sarà auspicabilmente ripristinata con idonea formula di copertura, durante l'esame da parte dell'Assemblea.

Il dibattito in Commissione ha toccato anche altri profili significativi come, ad esempio, la possibilità di un più forte coinvolgimento delle regioni nell'organizzazione dell'AGEA. Sul punto, sempre con un'apertura ad un ulteriore miglioramento del testo, è parso importante, al di là degli aspetti formali, garantire il coinvolgimento politico sostanziale delle istituzioni regionali nelle decisioni che contano: la pre-

senza della Conferenza Stato-regioni nel quadro normativo appare lo strumento più congruo.

L'attività istruttoria, per quanto riguarda questo provvedimento, si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, VIII e la Commissione bicamerale per le questioni regionali; la V Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni. La Commissione XII ha espresso parere favorevole con un'osservazione; la Commissione XIV ha espresso parere favorevole con un'osservazione; il Comitato per la legislazione ha espresso parere con condizioni ed osservazioni.

Il parere della Commissione bilancio ha richiesto la soppressione di un emendamento, in un primo tempo approvato dalla Commissione e volto a prevedere quattro nuovi incarichi dirigenziali a tempo determinato, oltre che, come già detto, la soppressione dell'articolo 5. Quanto al parere del Comitato per la legislazione, esso contiene in particolare due condizioni. La prima, accolta, chiedeva la formulazione dell'articolo 3, comma 2, sotto forma di novella legislativa, trattandosi di una disposizione che modifica, in via definitiva, l'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'AGEA, nella parte riguardante i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal presidente del collegio dei revisori. La seconda condizione posta dal Comitato richiedeva di chiarire la tipologia del decreto di cui all'articolo 4, in relazione alla sua possibile natura di atto regolamentare.

Sul punto si è ritenuto che la qualificazione dell'atto come « decreto », senza ulteriori specificazioni, fosse chiaramente volta ad escludere la natura di regolamento anche in considerazione del contenuto del decreto medesimo, precipuamente diretto a stabilire procedure operative di gestione della banca dati. Più complessa è la questione posta dalla XIV Commissione (politiche dell'Unione europea) su un profilo peraltro riguardante una specifica competenza. Invero, essa solleva un dubbio di compatibilità comu-

nitaria, rimettendone la valutazione alla Commissione di merito, in ordine al rischio che l'immediata esigibilità delle pratiche istruite dai centri di assistenza possa avere effetti sulla responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione europea. D'altra parte, poiché è certo che l'affidamento ai centri contribuirà a una maggiore speditezza delle procedure, si ritiene opportuno verificare in Aula la possibilità di apportare miglioramenti che fughino ogni perplessità sul punto.

In buona sostanza, il provvedimento è diretto a migliorare la funzionalità dell'AGEA, che ha sostituito l'AIMA nei compiti di interlocutore ufficiale in ordine ai rapporti con l'Unione europea e di organismo pagatore sino all'istituzione degli appositi servizi regionali, il tutto ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura del Fondo europeo di orientamento e garanzia, il FEOGA. Si tratta di un organismo di grandissima importanza, se si pensa che le risorse attribuite attualmente all'Italia nell'ambito del bilancio comunitario per l'agricoltura sono dell'ordine di 10 mila miliardi di lire. In particolare, il provvedimento in esame, oltre a rafforzare la funzionalità dell'AGEA, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea in materia di monitoraggio delle spese della sezione garanzia del FEOGA. Inoltre, il provvedimento è diretto ad accelerare il procedimento per la riscossione degli indennizzi da parte degli utenti, agricoltori e allevatori, al fine di rendere più efficaci gli interventi di sostegno dell'Unione europea a favore del comparto agricolo. Il provvedimento prevede anche norme per migliorare il sistema informatico dell'AGEA e degli altri organismi pagatori, che deve rifarsi al nuovo dipartimento per l'innovazione e la tecnologia. Inoltre, viene previsto il rinnovo degli organi dell'AGEA secondo i nuovi criteri e le nuove articolazioni dei medesimi.

Complessivamente, il provvedimento è diretto a modernizzare le strutture e gli organismi che si occupano del sostegno delle attività agricole, soprattutto per

quanto riguarda la celere utilizzazione dei fondi dell'Unione europea, al fine di eliminare vecchie lentezze burocratiche che hanno penalizzato a lungo il settore agricolo.

Data l'essenzialità per la nostra economia del settore produttivo primario, questo decreto-legge assume un grande rilievo economico e sociale e, per tale motivo, deve essere convertito entro i termini costituzionali previsti. È appena il caso di ricordare il grande ruolo economico e sociale del settore agricolo e quanto tale settore sia stato penalizzato negli anni passati da carenze burocratiche ed amministrative e di sostegno politico, che hanno impedito alla nostra agricoltura di usufruire pienamente dei vantaggi economici derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Questo provvedimento rappresenta, in concreto, un punto di svolta innovativo finalizzato al miglioramento dell'efficacia e della tempestività degli interventi di sostegno alle attività agricole.

In conclusione, raccomando la sollecita approvazione di questo importante provvedimento fortemente atteso dai produttori e dalle organizzazioni professionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi primi mesi della XIV legislatura, intenso è stato l'impegno del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Berlusconi e della Casa delle libertà tutta, tendente ad incidere nell'organizzazione complessiva del nostro paese, per migliorarne gli aspetti normativi e le strutture, per consentire quella modernizza-

zione necessaria ed indispensabile che proietti la nostra nazione a quei traguardi che gli italiani aspettano e meritano.

Non per vanagloria, né per eccessiva piaggeria, voglio qui ricordare gli impegni programmatici attuati dal secondo Governo Berlusconi. Le misure per il rilancio dell'economia, la legge Tremonti-*bis*, la legge delega in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, la riforma del diritto societario, la cartolarizzazione dei beni pubblici non essenziali, il decreto-legge riguardante l'euro ed altri provvedimenti ancora. Tra questi, non poteva mancare un'attenzione specifica nei confronti del mondo dell'agricoltura, un comparto strategico secondo la Casa delle libertà, il quale, nella sua varietà e complessità, è caratterizzante della realtà italiana e che, a nostro avviso, non sempre è stato propriamente ed opportunamente seguito da chi ci ha preceduti.

Ed è in questa direzione che va l'odierno provvedimento, intervenendo a stabilire interessanti adeguamenti normativi riguardanti l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano.

L'interesse della nostra parte politica sulla materia non è né casuale né occasionale e lo dimostrano i primi provvedimenti riguardanti la materia risalenti al 25 maggio 1994 (nel corso della XII legislatura), allorquando l'iniziativa del ministro delle risorse agricole dell'epoca, con il decreto legislativo istitutivo dell'ente per l'intervento nel mercato agricolo (EIMA) intendeva fornire una risposta alle esigenze di assicurare efficienza e trasparenza all'attività gestionale dell'AIMA. Ma le alterne vicende che hanno caratterizzato la breve stagione politica della XII legislatura non consentirono allora di poter definire positivamente la questione in oggetto. Da qui — tralascio per brevità la cronistoria, caratterizzata da luci ed ombre riguardanti l'AIMA — si è arrivati al decreto legislativo n. 165 del 1999, caratterizzato dalla soppressione dell'AIMA e dall'istituzione dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali. Ma l'applicazione del suddetto decreto legislativo n. 165 del

1999 è stata caratterizzata da *iter* tortuosi che si sono tradotti in lungaggini e difficoltà, soprattutto in termini di erogazione degli aiuti.

Con il decreto-legge in questione, si apportano modifiche, da noi ritenute necessarie, finalizzate a dare maggiore funzionalità all'AGEA, a restituire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale in materia di monitoraggio della spesa del FEOGA.

Per brevità, non voglio ripercorrere l'analisi dettagliata del provvedimento in esame, lavoro peraltro svolto egregiamente dal relatore Masini, ma desidero sottolineare due punti caratterizzanti che ci sembrano avere una particolare valenza politica. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) si prevede la possibilità di consentire agli organismi pagatori l'immediata esigibilità delle domande di aiuti presentati tramite i centri di assistenza agricoli, evidentemente. Fatti salvi i controlli comunitari e quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e gli stessi, con lo scopo manifesto di indurre una semplificazione degli adempimenti e la conseguente velocizzazione degli *iter* di pagamento degli aiuti. Con le lettere *b*), *e*), *f*) si interviene sull'assetto organizzativo dell'AGEA con la creazione di un consiglio di rappresentanza con compiti consultivi, propositivi e di valutazione della rispondenza dei risultati. Il consiglio di rappresentanza è costituito da ben venti componenti, proprio per poter consentire un'ampia rappresentatività sia territoriale sia di filiera.

L'articolo 4 traccia una strada maestra per l'ottimale funzionamento della banca informatizzata degli animali (anagrafe bovina), al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione di dati relativi al pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico, sanciti dalle normative comunitarie e nazionali.

Infine, l'articolo 5 proroga di un anno l'attività dell'ente irriguo umbro-toscano che, altrimenti, cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2001.

Certamente, il decreto-legge in esame non è che un primo segnale — se pur

significativo — di quel complesso di iniziative che la Casa delle libertà intende svolgere per dare quelle risposte che il mondo dell'agricoltura attende con ansia.

Nel provvedimento in questione è già insita quella che sarà la nostra strategia, un'azione mirata a ridurre la burocrazia e le conseguenti lungaggini che hanno contribuito ad appesantire un settore così vitale e delicato. Ma siamo fiduciosi perché serenamente decisi a continuare quel percorso che, durante il cammino della XIV legislatura, potrà al termine consegnare al paese un comparto agricolo risanato, competitivo ed europeo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.

ALDO PREDA. Signor Presidente, questo disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano va a modificare il decreto legislativo 15 gennaio 2000 n. 165 ed il n. 188 del 15 giugno 2000.

Ma di quali modifiche si tratta? Lo dico con un certo imbarazzo perché, ascoltando il relatore, sembra che gli emendamenti presentati dai gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita siano stati accettati, ma non è così! Per maggiore certezza ho esaminato il testo in discussione e devo ripetere che non è così; mi auguro poi che essi vengano approvati in Assemblea; però parlando del testo approvato dalla Commissione, non è così!

Di quali modifiche si tratta? Innanzitutto, il ruolo del Ministero delle politiche agricole nelle procedure relative all'AGEA nei rapporti con il FEOGA, sezione garanzia, cioè nei rapporti tecnici, non politici, con un organismo tecnico dell'Unione europea; in secondo luogo, la costituzione di un consiglio di rappresentanza quale organo dell'AGEA composto da 20 membri secondo il testo rettificato dalla Commissione (nella formulazione originaria del testo, invece, ne erano previsti sette), in rappresentanza delle organizzazioni pro-

fessionali agricole, del movimento cooperativo, delle industrie di trasformazione e di una serie di organi nazionali dei tecnici agricoli; in terzo luogo, il rinnovo del consiglio dell'AGEA; infine, la banca dati per l'anagrafe bovina e la proroga di un anno dell'attività dell'ente irriguo umbro-toscano.

In merito al decreto-legge in discussione sono state mosse una serie di osservazioni perché dobbiamo capire, soprattutto dopo il compimento di alcuni atti — mi riferisco, ad esempio, ai decreti Bassanini ed al referendum del 7 ottobre — quale è il modello che vogliamo sia adottato nel nostro paese.

Le prime osservazioni provengono dalle regioni, le quali ci hanno posto il problema di un modello diverso rispetto a quello proposto.

La Commissione bilancio, inoltre, pur esprimendo un parere favorevole, ha posto alcune condizioni; la Commissione affari sociali ha espresso osservazioni; la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso osservazioni e dubbi importanti; il Comitato per la legislazione ha espresso osservazioni.

In Commissione abbiamo proposto una serie di emendamenti, respinti dalla maggioranza, tendenti a modificare l'originario decreto-legge. Lo abbiamo fatto perché — lo abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo in Assemblea anche con un certo imbarazzo — questo decreto-legge è stato scritto male! Vorrei consigliare al sottosegretario di riferire al ministro che vi sono atti legislativi scritti male! Lo ha rilevato anche l'ufficio studi della Camera nella sua relazione; forse è passato inosservato a molti perché non tutti leggono le documentazioni che vengono fornite. La relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, infatti, è estremamente sintetica ed in essa il Governo non dà atto, né di aver svolto consultazioni con i soggetti interessati, né di aver preso in considerazione opzioni alternative così come occorrerebbe fare, ai sensi della guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, di cui alla circolare n. 1 del 16 gennaio del 2001. Per-

tanto, ci siamo posti tale problema — credo — in modo molto corretto, non tanto per fare opposizione, quanto per dare una mano affinché vengano approvati provvedimenti che siano corretti dal punto di vista legislativo.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti, inoltre, perché questo decreto-legge conferisce alcune competenze al Ministero delle politiche agricole, ignorando il nuovo ruolo e le nuove competenze delle regioni in materia agricola, a seguito sia dei decreti Bassanini sia del referendum confermativo del 7 ottobre scorso. Ciò è grave perché non attribuisce al ministero un ruolo di coordinamento politico, sul quale tutti possiamo anche convenire. A livello di Unione europea vi sono una serie di modelli.

Personalmente, anche in materia agricola, sono favorevole al modello tedesco rispetto ad altri modelli. Sul punto la discussione può essere aperta: pensiamo quale modello intendiamo perseguire nel nostro paese.

Tuttavia, l'aspetto grave è che riportiamo in capo al Ministero competenze di ordine tecnico, non politico. Riportare al ministero, o meglio alla burocrazia di quest'ultimo, una serie di attività tecniche è sbagliato: sono attività tecniche e non politiche quali quella di monitoraggio dell'evoluzione della spesa e l'attività della liquidazione dei conti. Ciò vuol dire burocratizzare ulteriormente le procedure, al di là dei contenuti di questo decreto-legge.

Questo non è a favore del ruolo di coordinamento politico del Ministero: significa esclusivamente rafforzare la burocrazia. Significa avere a Bruxelles un funzionario del ministero accanto al funzionario della AGEA. Quale federalismo! Quale decentramento! Quale snellimento delle procedure!

Terzo punto: siamo convinti — ed abbiamo cercato di realizzarlo nell'azione di governo durante la scorsa legislatura — che la base dell'attività dell'esecutivo sia la concertazione. Ne siamo convinti.

Abbiamo chiesto più volte, anche per il settore agricolo, che il tavolo verde, quello agroalimentare, rappresenti un momento

di confronto e di incontro, di verifica, di ascolto e di scontro sui problemi del settore. Abbiamo chiesto più volte il coinvolgimento del mondo agricolo: in particolare, quello del mondo agricolo organizzato, dell'associazionismo, delle organizzazioni agricole, di quelle del movimento cooperativo, delle associazioni dei produttori, delle unioni nazionali. Lo riconfermiamo in questa sede: siamo convinti della bontà del metodo della concertazione, qui ed in qualsiasi altro settore!

È sbagliato tuttavia creare un dualismo, come stiamo facendo con l'approvazione del testo varato dalla Commissione ed all'esame dell'Assemblea, fra il consiglio di amministrazione della AGEA, da una parte, ed il consiglio di rappresentanza con due presidenti, con funzioni e compiti che si duplicano, con poteri che si contrappongono, con il ministro che alla fine è costretto — lo prevede il disegno di legge al nostro esame — ed è chiamato a fare da arbitro e da giudice fra i due organismi. Questo non significa snellire: significa invece burocratizzare ulteriormente.

Siamo d'accordo su un comitato che abbia funzioni di vigilanza, con compiti precisi, che vigili sull'attività dell'AGEA, che sia interlocutore di quest'ultima e che discuta degli obiettivi, dei programmi dell'ente, e nel quale gli utenti, tramite le proprie organizzazioni di rappresentanza, possano esercitare un proprio ruolo di proposta e di vigilanza. Un ruolo — lo ripeto — che è proprio delle organizzazioni di rappresentanza.

Il quarto punto è il seguente: chiediamo attenzione ed approfondimento sul ruolo dei centri di assistenza agricola.

Siamo d'accordo sul principio di alleggerire e snellire le pratiche burocratiche. Abbiamo voluto i centri di assistenza agricola, nel corso della scorsa legislatura, con il voto contrario di quella che allora era minoranza ed oggi è maggioranza. Li abbiamo voluti e crediamo che questi abbiano una loro funzione.

Tuttavia, prestiamo attenzione: cerchiamo una corretta formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, che rischia di essere impugnato in

sede comunitaria, in quanto non conforme al regolamento comunitario n. 1663 del 1995. Adoperiamo la fantasia, svolgiamo gli approfondimenti necessari, anche tecnici; credo tuttavia che questo problema, così come posto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, debba essere affrontato.

Ed allora, cosa chiediamo al Governo ed alla maggioranza? In primo luogo che il Governo dia seguito ad alcune affermazioni espresse dal relatore nello svolgimento della sua relazione e che ci sentiamo anche di condividere. Il seguito in questo caso significa l'approvazione degli emendamenti presentati dal nostro gruppo.

Chiediamo tuttavia, in primo luogo, di rispettare i regolamenti comunitari n. 1287 del 1995 e n. 1663 del 1995, nonché il regolamento n. 1258 del 17 maggio 1999 sull'unico interlocutore come ente pagatore e di coordinamento con l'Unione europea.

Conosciamo benissimo il quadro degli enti pagatori decentrati, sappiamo benissimo che non sono stati realizzati in tutte le regioni, ma solo in una parte di esse; tuttavia credo che, in questo ambito, non possiamo creare confusione di ruoli.

Inoltre, è necessario tenere conto del parere delle regioni, le quali non chiedono nulla di particolare, ma avanzano richieste molto ovvie. In primo luogo, chiedono di partecipare, unitamente al ministero, alle fasi di monitoraggio e di liquidazione nei rapporti con il FEOGA (è una funzione tecnica, non politica: quest'ultima si esercita in Commissione, non nel FEOGA). In secondo luogo, esse chiedono di avere una propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'AGEA (è giusto che siano rappresentate, visti i compiti che l'agenzia possiede e quelli che spettano alle regioni). In terzo luogo, chiedono di conferire al consiglio di rappresentanza un ruolo di vigilanza e non di gestione, per evitare il dualismo con il consiglio di amministrazione. Inoltre, esse chiedono che nel disegno di legge finanziaria siano previste le risorse per il funzionamento degli organismi pagatori regionali, laddove

sono stati costituiti (ma, in merito a ciò, noi ci impegniamo a presentare un emendamento al disegno di legge finanziaria, che credo verrà condiviso da tutti, anche dall'attuale maggioranza). Infine, le regioni chiedono di garantire che la banca dati nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000, sia costituita ed organizzata dall'insieme delle banche dati regionali. Per quanto riguarda i dati, penso vi debba essere una semplificazione e un interscambio: sul settore agricolo, nel nostro paese, tutti possiedono i dati, ma nessuno ha i dati coordinati. Anche qui, dunque, dobbiamo giungere ad una maggiore efficienza e ad una semplificazione.

Gli emendamenti presentati dai Democratici di sinistra, insieme alla Margherita, mirano ad una correzione di questo testo che, ripeto, è scritto male, è incompleto, fa alcune confusioni, ignora i regolamenti comunitari, non tiene conto del federalismo, né dal ruolo delle regioni, né di tutte le norme che abbiamo approvato in questi anni. Questi emendamenti non sono solo nostri; sono, lo ripeto, anche gli emendamenti delle regioni (anche delle vostre regioni). Ci aspettiamo che vi sia attenzione, quindi, dal Governo, dalla maggioranza e dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora — che, in Commissione, abbiamo visto molto attento alle nostre proposte — nei confronti degli emendamenti da noi presentati. Il nostro voto sarà legato, ovviamente, al giudizio che quest'Assemblea esprimerà su tali emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Losurdo. Ne ha facoltà.

STEFANO LOSURDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame reca la conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, avente ad oggetto la riforma della struttura organizzativa e funzionale dell'AGEA, nonché disposizioni relative all'istituzione dell'anagrafe bovina e all'ente irriguo umbro-toscano.

Lo strumento della decretazione d'urgenza nasce dalla unanimemente concla-

mata — e dagli agricoltori sempre lamentata — necessità di riportare a regolarità, accelerandolo congruamente, il processo di riscossione di indennizzi agli agricoltori. La materia al nostro esame contiene, senza alcun dubbio, disposizioni di natura ordinamentale, tali che difficilmente ci si avvale in casi simili dello strumento della decretazione d'urgenza. Pur tuttavia, le endemiche disfunzioni organizzative — che pure negli ultimi tempi l'AGEA ha tentato di attenuare, in qualche misura riuscendovi — avrebbero potuto, in breve tempo, determinare gravi situazioni di emergenza, per cui solo lo strumento del decreto-legge poteva evitare agli agricoltori danni economici irreparabili. Tra l'altro, è a tutti noto che l'Italia è forse la sola nazione europea ove i risarcimenti comunitari agli allevatori, per i danni da BSE, non possono giungere a destinazione per l'assenza dell'anagrafe bovina, per l'auspicata realizzazione della quale l'articolo 4 del decreto-legge affida al ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro per gli affari regionali e con il ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni, la facoltà di emanare un decreto che ne determini modalità e procedure operative.

Ciò premesso, vorrei passare all'esame dei punti — a nostro avviso — più qualificanti del decreto-legge al nostro esame. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è prevista la restituzione al Ministero delle politiche agricole e forestali di un ruolo rilevante nella procedura di controllo della spesa e la sua diretta partecipazione in seno al comitato FEOGA — Garanzia (un intervento tecnico ma pregnante anche sotto il profilo politico). Riteniamo opportuna questa innovazione e il ripristino di un ruolo essenziale di supervisione del ministro nel processo comunitario di liquidazione dei conti FEOGA che, tuttavia, non sminuisce, a nostro avviso, il ruolo dell'AGEA davanti alle istituzioni comunitarie.

Un altro punto qualificante è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e riguarda gli organismi pagatori ed i centri

autorizzati di assistenza agricola. Non v'è dubbio che l'istituzione degli organismi pagatori — *ex* articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 — consente una maggiore fluidità procedurale ai pagamenti a favore degli agricoltori attraverso il conferimento dell'immediata esigibilità alle domande presentate attraverso i centri autorizzati d'assistenza agricola. Con l'introduzione di tale meccanismo, vengono considerevolmente ridotti i tempi di erogazione degli aiuti, fatti salvi, ovviamente, i controlli comunitari campione.

In base alle lettere *d)*, *e)*, *f)* dell'articolo 1 — relative al nuovo profilo organizzativo e funzionale dell'AGEA —, tutti i precedenti organi vengono confermati, ma è introdotto il consiglio di rappresentanza che, a mio avviso, risponde ad un'antica ed avvertita esigenza di portare, nelle strutture interne dell'AGEA, le organizzazioni di categoria dei destinatari delle erogazioni, ossia gli agricoltori. Il decreto-legge prevede che tale organo, con funzione di garantire la trasparenza della gestione interna, nonché una accresciuta sensibilità verso le esigenze degli agricoltori, sia composto da sette membri. Durante l'iter in Commissione agricoltura sono stati presentati ed approvati emendamenti che fanno lievitare a venti membri la composizione del consiglio di rappresentanza, con l'intento di assicurare una maggiore rappresentatività attraverso le organizzazioni di categoria dei vari, numerosi settori della variegata agricoltura nazionale.

Sui poteri di tale nuovo organo dell'AGEA ci siano consentite alcune osservazioni. I poteri e le funzioni che il testo del decreto-legge riconosce ed affida al consiglio di rappresentanza, ci sembrano tali, per delicatezza e vastità di portata, da poter creare ed avere divaricazioni tra consiglio di rappresentanza e consiglio di amministrazione. Infatti, l'ultimo capoverso del comma 3-*bis*, da inserire all'articolo 9, significativamente prevede l'intervento *super partes* del ministro per dirimere i conflitti. I conflitti (burrascosi anche) potrebbero nascere dalla diversità politico-rappresentativa delle componenti così come previste. È opportuno rilevare

che l'incidenza dei poteri e delle funzioni del consiglio di rappresentanza andrebbero, con tutta probabilità, a sovrapporsi a quelli del consiglio di amministrazione: si creerebbe di nuovo, nella sostanza, una sorta di coacervo giuridico quale quello che l'abolito comitato con funzioni di organismo pagatore aveva fatto nascere per l'evidente sovrapposizione — e, aggiungiamo, confusione — di funzioni e poteri con quelli del consiglio di amministrazione.

In Commissione agricoltura, di fronte a tali osservazioni — lo voglio ricordare al collega Preda — il rappresentante del Governo si è dimostrato attento, sensibile e disponibile ad attuare modifiche che possano rendere il testo di legge più rispondente ed idoneo al raggiungimento di finalità istituzionali dell'Agenzia, evitando errori che nel passato avevano caratterizzato negativamente la funzionalità dell'AGEA. Riteniamo, quindi, estremamente qualificante la distinzione gestionale, la separazione contabile, fra organismo di coordinamento ed organismo pagatore. Tale obiettivo in esame viene raggiunto attraverso l'istituzione dell'ufficio monocratico nell'ambito dell'Agenzia che va, in tal modo, a superare i problemi di dicotomia tra soggetto sovrintendente alle funzioni di organismo pagatore e consiglio di amministrazione.

In sintesi, va anche detto — con dizione chiara — che i poteri dell'istituendo nuovo organo del consiglio di rappresentanza sono limitati a quelli, da sempre auspicati, di valutazione dell'operato del consiglio di amministrazione sotto il profilo dell'efficienza del raggiungimento degli scopi istituzionali e sotto il profilo — a nostro avviso altrettanto importante — della trasparenza. Al di là di questi pur qualificanti poteri, si creano le condizioni di un conflitto fra organi che ci riporterebbe ad un passato che va, a nostro avviso, nettamente superato. A tal fine, auspichiamo che un nostro emendamento possa trovare accoglimento, tanto dal Governo quanto dall'Aula.

In conclusione, il decreto-legge in esame si rivela quanto mai opportuno per

i suoi contenuti modificatori ed innovatori, per le disposizioni concernenti l'AGEA e per l'anagrafe bovina; mentre la proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano ci sembra misura quanto mai attesa, opportuna ed improrogabile.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la materia argomento del provvedimento al nostro esame è relativa ad Agenda 2000; si tratta di una disciplina molto ampia per quanto riguarda gli interventi di carattere comunitario in tutti i settori della nostra economia e, particolarmente, in quelli dell'agricoltura. È quindi interesse precipuo dell'Italia — e di questo Parlamento — che la materia attinente ai contributi all'agricoltura — discendente da Agenda 2000 — sia disciplinata a sua volta nel modo migliore, più organico ed in grado di corrispondere alle attese delle categorie interessate e dei lavoratori.

Non sappiamo cosa accadrà in Europa dopo il 2006, ma certamente possiamo immaginare — anzi abbiamo la certezza — che l'ingente quantità di contributi che i governi precedenti hanno assicurato al nostro paese non sarà più tale. Vi saranno riduzioni — forse eliminazioni — di contributi anche in relazione alla giusta politica di allargamento dell'Unione europea che dirotterà verso altri paesi, certamente più bisognosi del nostro, l'intervento finanziario dell'Unione stessa. Questo però, a maggior ragione, richiede che tutto quanto riguarda Agenda 2000 sia utilizzato al meglio e che le procedure per l'erogazione di tali finanziamenti siano poste a regime nel modo migliore. In tal senso, bisogna spendere tutti i fondi a disposizione del nostro paese e mettere a disposizione della nostra agricoltura la massima quantità possibile di aiuti, che non siano a pioggia ma finalizzati alle effettive capacità di investimento e di crescita, al fine di renderci competitivi sui mercati interni dell'Unione europea ed internazionali.

Dunque, l'intendimento del decreto-legge, che prende spunto dai primi tempi di funzionamento dell'AGEA, è sicuramente un intento condivisibile: è normale che quando si introduce nell'attività burocratica e di attuazione dei provvedimenti europei un nuovo organismo, quale appunto quello dell'AGEA, vi sia la necessità di seguire passo dopo passo lo svolgimento della sua attività e di correggere eventuali disfunzioni che si possono manifestare nei primi tempi della sua attività. Allo stesso tempo, però, è già stato sottolineato da colleghi dell'opposizione, ma mi pare di capire anche della maggioranza, come nel testo sottoposto al nostro esame, vi siano difficoltà ed errori che vanno corretti.

Anticipo, in maniera sintetica, il giudizio del gruppo della Margherita, DL-Ulivo, che coincide, peraltro, con quello già espresso dal collega, onorevole Preda, per il gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo, è cioè che siamo in linea generale favorevoli alla materia disciplinata dal decreto — quindi al decreto stesso — ma chiediamo che esso venga modificato attraverso gli emendamenti che, insieme ai colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo e ad altri colleghi dei gruppi del centrosinistra, abbiamo presentato.

È vero che vi sono motivi di urgenza, soprattutto anche in relazione agli argomenti aggiunti al decreto — l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano — ma intanto non possiamo non sottolineare come, ancora una volta, il Governo intenda procedere — e procede — attraverso l'uso della decretazione.

Lo stesso collega Losurdo, che appartiene ai banchi della maggioranza parlamentare, ha espresso qualche perplessità a questo riguardo. L'osservazione, autorevolmente fatta propria dal Presidente della Camera nei giorni scorsi, secondo la quale, in questa fase politico-parlamentare, c'è un *surplus* di ricorso alla decretazione d'urgenza, non è semplicemente relativa a questo decreto. Ciò non può che essere da noi condiviso. Probabilmente, ci sarebbe stato il tempo per esaminare compiuta-